



**COMUNE DI MALGRATE**  
**Provincia di Lecco**

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**1**  
**30/04/2024**

**OGGETTO: PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A  
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI MALGRATE — PROROGA MANTENIMENTO  
DELL'ATTIVAZIONE FINO AL 17 MAGGIO 2024**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 16.4.2013 n. 74;

**VISTA** la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

**VISTO** il D.P.R. 26.8.1993 n. 412;

**VISTA** la DGR XI/3502 del 5.8.2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili";

**TENUTO CONTO** che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali;

**A U T O R I Z Z A**

la proroga, fino al giorno 17 maggio 2024 compreso, dell'attivazione degli impianti di riscaldamento, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 citato:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;
2. la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
4. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
  - a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - c. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

- d. agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- e. agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- f. agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

**D I S P O N E**

- 1. la pubblicazione all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
- 2. la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento;

**Sindaco**

FLAVIO POLANO / InfoCert S.p.A.